



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

URGENTE

N. 403 /21 Prot. *int*

O.S. N. 47 /21

Modena, 14 ottobre 2021

OGGETTO: Introduzione obbligo di esibizione del *green pass* per l'accesso agli Uffici giudiziari.

Al Procuratore della Repubblica Aggiunto

Ai Sostituti Procuratori

Ai Vice Procuratori Onorari

Al Personale Amministrativo

*Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria
(con inoltro alle unità di PG)*

Agli Stagisti e Tirocinanti

*Al Personale addetto alla Vigilanza
Coopservice S.r.l.*

SEDE

e p.c.

*Al Signor Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
BOLOGNA*

*Al Signor Presidente del Tribunale
MODENA*

*Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati
MODENA*



Il Procuratore della Repubblica ed il Dirigente Amministrativo

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (in G.U n. 226 del 21/9/2021) recante “ *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”.

Visto l'art. 9, co.1, lett. a) del D.L. 52/2021, conv. L. 87/2021, che definisce le certificazioni verdi COVID-19: “*le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2*”.

Visto l'art. 9 del decreto legge 139/2021 che ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introducendo, nell'art. 2-ter, il comma 1-bis che recita testualmente: “*1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorita' indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le societa' pubbliche dei trattamenti correlati ad attivita' svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti*”.

Viste le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica “*PERSONALE PA: LINEE GUIDA FUNZIONE PUBBLICA-SALUTE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE*” (pubblicate sito istituzionale il 7 ottobre 2021).

Vista la circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 negli Uffici giudiziari del Capo del Dipartimento del Ministero della Giustizia del 13.10.2021 pervenuta a questo Ufficio in data 14.10.2021;

Considerato che le norme introdotte sono finalizzate a ridurre i rischi derivanti dal contagio da COVID-19 con l'introduzione dell'**obbligo di possedere ed esibire** la certificazione verde quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dal 15\10\2021 sino al 31\12\2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Considerato che il suddetto obbligo riguarda **tutti i lavoratori del settore pubblico** (sia personale dipendente che collaboratori, stagisti, volontari che svolgono attività lavorativa nei detti luoghi) e **tutti i magistrati** (ordinari e onorari che accedono agli uffici giudiziari ove svolgono l'attività lavorativa).

Preso atto che il suddetto obbligo **non si applica** agli utenti “*che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo*”.

Considerato che il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, quale responsabile della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, ha delegato, con nota prot. n. 6676 datata 13.10.2021 ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 9 *sexies* così come inserito dal D.L. n. 127/2021 (impiego delle certificazioni verdi negli Uffici giudiziari).

Preso atto che il datore di lavoro è tenuto a: 1) verificare il possesso del green pass; 2) definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche; 3) individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Evidenziato che:

- alla mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e alla mancata adozione di misure organizzative nel termine consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000 (cfr. art. 4 del d.l. n. 19/2020);
- all'accesso sul luogo di lavoro senza green pass consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.500 (art. 1, comma 8);
- in caso di violazione dell'obbligo da parte del personale amministrativo e dei magistrati potranno altresì trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

DISPONGONO

- 1) **Tutti i lavoratori**, da intendersi come magistrati (togati e onorari), personale amministrativo, appartenenti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria, appartenenti ai Servizi di Polizia Giudiziaria esterni, tirocinanti/specializzandi, personale del servizio di vigilanza, personale delle società di noleggio e gestrici dei servizi di intercettazione, ed in generale tutti coloro che accedono agli ambienti di lavoro per svolgere un'attività propria o per conto del proprio datore di lavoro¹ (addetti alla manutenzione, i fornitori, i corrieri etc.), **hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass in corso di validità** oppure idonea certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale ai fini dell'accesso agli uffici della Procura della Repubblica di Modena (*siti in Corso Canal Grande con accesso dai civici n.ri 79 ed 81 e da Via Modonella n. 38*), **dal 15 ottobre 2021** fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2021.
- 2) Il possesso della certificazione e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro o in un momento successivo nei casi di controllo a campione; tale obbligo costituisce un preciso dovere ad ottemperare a prescindere dalle modalità di controllo adottate.
- 3) L'espressione "luogo di lavoro" è da intendersi, in mancanza di specificazione da parte della norma, qualsiasi luogo nella disponibilità del Datore di lavoro, a prescindere dal fatto che siano locali al chiuso o all'aperto.
- 4) Il possesso della certificazione non fa venir meno:
 - gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono qualora si dovesse contrarre il Covid-19 o ci si trovi in quarantena: immediata adozione di tutte le misure previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi. La certificazione verde acquisita, anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono soggetti all'obbligo di green pass anche: i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, di manutenzione, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri che recapitano posta o consegne.

- il rispetto di tutte le istruzioni e di tutti i provvedimenti per la riduzione del rischio di contagio: il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.
- 5) Sono esclusi dal controllo: gli utenti, gli avvocati e difensori, le persone informate sui fatti/testimoni, le persone offese dal reato, gli indagati/imputati, le altre parti del processo, gli esenti dalla campagna vaccinale purchè in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (art. 3 comma 3 del D.L. 127/2021).
 - 6) Al di fuori dell'esclusione, tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, l'accesso presso il luogo di lavoro e la permanenza nella struttura, anche a fini diversi, non sono consentite in alcun modo e per nessun motivo.
Non sono consentite deroghe a tale obbligo. Non è consentita in alcun modo l'elusione adibendo a lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
 - 7) La verifica della validità dei green pass avviene tramite l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" scaricata su uno *smartphone* o altra apparecchiatura o sistema messi a disposizione dall'Amministrazione (es. piattaforma NoiPA, integrata con e la Piattaforma per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19). All'accertamento si provvederà anche con il supporto del personale di vigilanza.
 - 8) Il possesso della certificazione green pass deve essere dimostrato mediante esibizione della certificazione predetta in formato cartaceo o digitale.
Nelle more della fornitura dei dispositivi automatici che consentano la lettura del QRcode e dell'attivazione della piattaforma di collegamento con NOIPA, deve essere esibita la certificazione cartacea nella parte in cui consente la verifica della validità della stessa.
 - 9) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della piattaforma nazionale DGC, può essere esibito in formato cartaceo o digitale, il documento rilasciato dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestino o referti una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del D.L. n. 52 del 2021 (v. ultimo periodo comma 10 del medesimo articolo).
 - 10) Il Delegato al controllo qualora colui che si presenta all'ingresso o sia sorpreso sul luogo di lavoro privo di green pass o in possesso di green pass non valido, dopo aver intimato di lasciare immediatamente il luogo di lavoro, informerà prontamente il Dirigente od il Procuratore della Repubblica (utilizzando l'allegato modello). Il Dirigente e il Procuratore della Repubblica provvederanno, ciascuno per la parte di competenza, ad effettuare la segnalazione al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa (art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020) e all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Ferma restando la responsabilità penale e la conseguente comunicazione di reato nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione o di utilizzo della certificazione altrui.

- 11) Per le giornate di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento (anche di natura previdenziale), previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. La segreteria del personale provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti.
- 12) Nel caso si debba prestare la propria opera/servizio in altro luogo di lavoro, al controllo del green pass provvede anche il Datore di Lavoro / Delegato presso il quale viene prestata la propria opera/servizio.
- 13) Il lavoratore ha la possibilità di comunicare preventivamente di non essere in possesso del green pass per un dato periodo di tempo e, in tal caso, verrà considerato assente ingiustificato (senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso/emolumento) senza doversi presentare quotidianamente all'ingresso del luogo di lavoro.
- 14) Contestualmente al controllo dei green pass può essere richiesto di esibire un documento di identità in corso di validità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici ivi riportati con quelli visualizzati nell'applicazione di controllo dopo la scansione del QR code del green pass. Tale controllo della corrispondenza dei dati di identificazione dovrà avvenire obbligatoriamente nei confronti i soggetti non già conosciuti (es incaricati manutenzione, etc).
- 15) Con separato provvedimento individuale verranno nominati i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi, ai quali viene conferito il potere di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in base alle procedure individuate e secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.
- 16) L'incarico non esclude l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte dell'incaricato dei compiti di accertamento e contestazione assegnati e delle funzioni trasferite, e dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy.
- 17) L'incaricato dovrà altresì svolgere le attività assegnate con rispetto della dignità del lavoratore o terzo assoggettato al controllo, con assoluto divieto di procedere a qualsiasi discriminazione, disuguaglianza, o difformità nell'espletamento dell'incarico ma, al contrario, uniformando il proprio comportamento in fase di controllo ed eventuale contestazione a educazione, probità e riservatezza.
- 18) L'organizzazione delle verifiche avviene quotidianamente all'atto dell'accesso al luogo di lavoro a tappeto e/o a campione (al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio).

Il controllo a tappeto avviene, ad eccezione delle figure previste sub 5) - per tutti coloro che accedono quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i fornitori, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi (pulizia, facchinaggio, ecc.) e la manutenzione (compresi coloro che effettuano la manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo), i dipendenti e/o titolari delle società gestrici dei servizi di intercettazione, i chiamati anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti esterni e collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i tirocinanti e gli stagisti, i corrieri che recapitano posta o consegne.

Il controllo a campione, per esigenze oggettive dettate dall'organizzazione della normale attività lavorativa ed evitare ritardi o code durante le procedure di ingresso, avviene per i dipendenti (personale amministrativo e di magistratura togata e onoraria), con cadenza giornaliera prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, in misura non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, in maniera omogenea e a rotazione.

- 19) Per il monitoraggio dei controlli effettuati va compilato un documento di riepilogo uno per il controllo del personale esterno (all.1) e uno per il personale interno (all.2). Nessun altro dato o informazione potrà essere annotata nel registro. Tali documenti devono essere fatti pervenire in busta chiusa al Procuratore della Repubblica o al Dirigente Amministrativo (quest'ultimo limitatamente al personale amministrativo) per il tramite della segreteria di Direzione, gli stessi sono consultabili esclusivamente dal Procuratore della Repubblica e dal Dirigente Amministrativo.

Manda la Segreteria di Direzione

- per la IMMEDIATA comunicazione a tutti i destinatari in indirizzo, nonché con separata nota, ai Dirigenti e Comandanti dei Servizi di Polizia Giudiziaria del Circondario;
- per l'inserimento e la pubblicazione sul sito Web della Procura della Repubblica.

Modena, 14 ottobre 2021

Il Dirigente Amministrativo
Luigina Signoretti

Il Procuratore della Repubblica
Luca Masini